

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO - Provincia di Pisa

Convenzione per l'esercizio della concessione dell'attività di coltivazione della sorgente di acque minerali, denominata "Sorgente Tesorino" ai sensi dell'art. 22 della L.R. Toscana n. 38 del 27/07/2004

L'anno duemila_____ il giorno _____ del mese di _____

nella Casa Comunale, avanti a me Dr. Paolo Di Carlo, nato a Pisa (Pi) il 15 dicembre 1968, nella mia qualità di Segretario Comunale del Comune di Montopoli in Val d'Arno, autorizzato per legge a rogare nell'interesse del Comune gli atti in forma pubblica amministrativa, senza assistenza dei testimoni, per espressa rinuncia fatta di comune accordo dalle parti, aventi i requisiti di legge, si sono costituiti:

1) l'arch. Fausto Condello nato a Empoli (Fi) il 1° giugno 1961 domiciliato per la carica come appresso, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Responsabile del Settore III "Assetto e utilizzazione del territorio e ambiente e, come tale, in rappresentanza del Comune di Montopoli, via Guicciardini n. 61, codice fiscale n. 82000270502, in ordine al decreto sindacale n. 33 del 30 settembre 2020;

2) il/la [_____], nato/a a [_____], domiciliato per la carica come appresso, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di [_____] della ditta [_____], con sede a [_____] via [_____] codice fiscale e partita I.V.A. [_____], che d'ora in poi per brevità verrà chiamato anche

“Concessionario”, la quale dichiara di intervenire in questo atto in nome, per conto e nell'interesse della Ditta succitata.

Le parti come sopra costituite, della cui identità personale io, Segretario Comunale, sono certo, e che con il mio consenso rinunciano alla presenza dei testimoni, mi chiedono di ricevere questo atto ai fini del quale,

premettono

a) con legge n. 38 del 27 luglio 2004 e ss. mm. ed ii. la Regione Toscana ha disciplinato la ricerca, la coltivazione e l'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali, ed ha attribuito ai comuni le relative funzioni amministrative e di vigilanza;

b) il Comune di Montopoli in Val d'Arno, con deliberazione consiliare n. 95 del 28 ottobre 2016 ha approvato il “Regolamento di disciplina delle funzioni in materia di ricerca e coltivazione delle acque minerali, di sorgente e termali, più avanti indicato semplicemente “Regolamento comunale” che il Concessionario dichiara fin da ora di conoscere, di accertarlo e di adempiervi, e di farlo conoscere, accettare e adempiere ai propri aventi causa a qualsiasi titolo;

c) Il Comune di Montopoli in Val d'Arno, ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 38/2004 è l'ente locale nel cui territorio è ricompresa, in misura prevalente, la superficie territoriale del giacimento e della sorgente di acque minerali denominata convenzionalmente “Sorgente Tesorino” ubicata nei comuni di Montopoli in Val d'Arno, San Miniato, per complessivi 325 Ha di estensione,;

d) A seguito dell'avvenuta scadenza in data 16 luglio 2016 della concessione della Società Sorgente Tesorino S.r.l. rilasciata, in ultimo, con

Decreto dirigenziale Regione Toscana n. 1060 del 3 marzo 1997 e con Decreto dirigenziale Regione Toscana n. 5802 del 18 ottobre 2001, si è proceduto a indire procedura di evidenza pubblica mediante apposito bando di gara approvato con Determinazione dirigenziale n. [_____], integralmente pubblicato all'albo pretorio e sul sito web del comune;

e) la ditta [_____] è risultata vincitrice della gara di evidenza pubblica di cui alla lettera precedente per l'assegnazione della concessione dell'attività di coltivazione del giacimento e della sorgente di acque minerali, denominata "Sorgente Tesorino", come risultante a seguito delle operazioni di delimitazioni definitive, conseguenti all'individuazione del soggetto vincitore e come emerso dalla studio di impatto ambientale presentato dalla [_____] previsto dagli artt. 23 e seguenti del D.Lgs. n. 152/2006 come disposto dagli artt. 45 bis e 52 della L.R. n. 10/2010;

f) la Giunta Comunale con propria deliberazione n. ___/20___, quale autorità competente per i procedimenti di VIA ai sensi del D.Lgs n. 152/2006 e della L.R. n. 10/2010, ha:

- espresso la pronuncia positiva di compatibilità ambientale del progetto denominato [_____] proposto dalla [_____];
- approvato i contenuti del presente atto, il cui schema preliminare era stato già approvato con propria deliberazione n. 183 del 13 dicembre 2016, apportandovi opportune integrazioni, anche quale conseguenza degli esiti del provvedimento di VIA, contenente gli indirizzi per la gestione di detta risorsa, la tariffa funzionale alla commisurazione del canone di cui all'art. 22 della L. R. n. 38/2004 e all'art. 22 del

Regolamento comunale;

g) Il Comune di Montopoli in Val d'Arno è l'Ente autorizzato alla stipula della presente convenzione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 della L.R. n. 38/2004;

tutto ciò premesso

Le Parti, come sopra costituite convengono e stipulano quanto appresso:

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante, sostanziale ed inscindibile del presente atto.

Art. 2 – Oggetto

La presente convenzione disciplina, ai sensi dell'art. 22, comma 5, della L.R. n. 38/2004 e dell'art. 22 del Regolamento comunale, l'esercizio dell'attività di coltivazione del giacimento della sorgente di acque minerali, denominata “Sorgente Tesorino”;

La concessione è subordinata alla stipula della presente convenzione e sarà rilasciata con provvedimento dirigenziale del Responsabile del Settore III del comune di Montopoli VA,

L'area del giacimento e della sorgente di acque minerali per la quale è rilasciata la concessione è ubicata nei comuni di Montopoli in Val d'Arno, San Miniato, per complessivi 196 Ha di estensione, come risultante a seguito delle operazioni di delimitazioni definitive conseguenti all'individuazione del soggetto vincitore e con le caratteristiche descritte nella Relazione tecnica riepilogativa di cui all'Allegato 1, alla presente convenzione e comprendente anche la portata di cui alla lettera c bis) del secondo comma dell'art. 15 della L.R. n. 38/2004 oltre ai seguenti documenti che complessivamente

costituiscono parte integrante e sostanziale:

A) Verbale di delimitazione dell'area

B) Tavole grafiche nn. _____ recanti la delimitazione della concessione mineraria;

C) Programma generale di coltivazione della falda minerale Tesorino

D) Tavola grafica unica di rilievo dello stabilimento e degli impianti per l'imbottigliamento dell'acqua;

E) Planimetria 1:10.000 illustrante le aree di protezione ambientale e rispetto ambientale;

Nel perimetro come sopra individuato e graficamente rappresentato le opere necessarie per la protezione igienico/sanitaria e idrogeologica, per la captazione, l'adduzione ed il contenimento delle acque, individuate con provvedimento comunale, sono considerate di pubblica utilità.

E' altresì richiamato integralmente il provvedimento di pronuncia positiva di compatibilità ambientale espresso dalla Giunta Municipale con deliberazione n. _____ /20 _____ già indicata nelle premesse.

Art. 3 – Durata

La presente convenzione ha la medesima durata del provvedimento concessorio dirigenziale (venticinque anni) a cui si rimanda.

La concessione potrà essere oggetto di:

- trasferimento nel rispetto dell'art. 24 della L.R. n. 38/2004 e dell'art. 28 del Regolamento comunale;
- rinnovo nel rispetto dell'art. 26 della L.R. n. 38/2004 e dell'art. 30 del Regolamento comunale;
- riduzione dell'area di coltivazione ai sensi dell'art. 21 della L.R. n. _____

38/2004 e dell'art. 27 del Regolamento comunale;

- cessazione e/o rinuncia, decadenza e revoca nel rispetto degli artt. 27 e 28 della L.R. n. 38/2004;

E' esclusa ogni forma di rinnovo tacito.

Art. 4 – Obblighi del concessionario

Ai fini della determinazione dell'importo del canone di cui al successivo articolo 5, il titolare della concessione, o suoi aventi causa a qualsiasi titolo, dovranno trasmettere al Comune di Montopoli V.A., entro il mese successivo al semestre di riferimento, dichiarazione, autocertificata ai sensi di legge, recante la quantità di acqua minerale emunta e quella imbottigliata. A seguito della verifica della non corrispondenza dei dati autocertificati a quelli rilevati con altra statistica, sarà oggetto di apposito verbale per le relative contestazioni come previsto dall'art. 31 del Regolamento comunale.

Ove non intervengano accordi bilaterali, opportunamente scritti e portati a conoscenza dell'A.C., per il riuso e il recupero di edifici e manufatti esistenti nell'area di coltivazione secondo quanto reso possibile dalla normativa in materia urbanistico-edilizia e ambientale, è vietata qualsiasi edificazione che non sia riconducibile alle opere di presa, se non già esistenti e utili allo scopo, e alle costruzioni di servizio di queste definite come pertinenze dall'art. 23 della L.R. n. 38/2004.

Il titolare della concessione o suoi aventi causa a qualsiasi titolo, avranno l'obbligo di installare ad ogni opera di presa (pozzo o sorgente) misuratori automatici della portata oltre ad effettuare, almeno una volta ogni mese, misure del livello piezometrico, misure della temperatura, della conducibilità elettrica e del PH, nonché analisi chimiche e isotopiche dell'acqua e ogni

altro elemento utile in ordine a caratterizzare il giacimento.

Il concessionario o suoi aventi causa a qualsiasi titolo sarà tenuto ad attuare il progetto ed il piano industriale per il quale è risultato aggiudicatario nella procedura di gara, a pena di decadenza dalla concessione.

Il Concessionario deve presentare al Comune, entro il 31 gennaio di ogni anno:

a) una dettagliata relazione sui lavori svolti nell'area della concessione mineraria nell'anno precedente, sui risultati ottenuti, sull'andamento della propria attività e le spese sostenute;

b) un programma di lavori da realizzare nell'anno con le spese preventivate, significando che eventuali nuove opere di presa e pertinenziali sono soggette a espressa autorizzazione del comune e le variazioni significative del programma, in corso d'anno, debbono essere notificate al Comune con almeno 30 giorni di anticipo;

c) la comunicazione dei quantitativi di acqua imbottigliata nel corso dell'anno precedente, come risultante dai misuratori automatici della portata installati ai sensi dell'art. 29 della L.R. n. 38/2004.

Durante l'attività di coltivazione, in caso di guasto agli apparecchi di misura installati il Concessionario dovrà darne comunicazione al Comune a mezzo PEC entro le 48 (quarantotto) ore successive al guasto.

Art. 5 – Canone di concessione

Ai sensi dell'art. 22 della L.R. n. 38/2004, dell'art. 22 del Regolamento comunale, per quanto disposto con deliberazione della Giunta Comunale n.

_____ del _____ di pronuncia positiva di compatibilità ambientale del progetto denominato [_____] proposto dalla

[_____], nonché di approvazione del presente atto, il

Concessionario corrisponderà al Comune, a titolo di canone per la concessione i seguenti importi:

– **1,50 (unovirgolacinquanta)** Euro a metro cubo per i primi 3.000 (tremila) m³ di acqua imbottigliata;

– **1,60 (unovirgolasesstanta)** Euro a metro cubo per i quantitativi di acqua imbottigliata compresi tra 3.001 m³ e 7.000 m³;

– **1,70 (unovirgolasettant)** Euro a metro cubo per i quantitativi di acqua imbottigliata superiori a 7.001 m³.

Detto canone è ridotto del 50% ove il concessionario provveda ad imbottigliare in vetro l'acqua destinata alla commercializzazione e ne dia riscontro oggettivo al comune, indicando i relativi quantitativi e fornendo indicatori per il controllo.

Il canone di cui al presente articolo è aggiornato annualmente secondo le variazioni dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati (FOI) pubblicato dall'ISTAT.

Art. 6 - Individuazione oneri diretti ed indiretti

Oltre al canone di concessione di cui al precedente art. 5, il Concessionario corrisponderà al Comune di Montopoli in Val d'Arno, a titolo di oneri diretti e indiretti in relazione alle attività di competenza comunale sul controllo degli adempimenti legati all'attuazione del programma di coltivazione delle acque minerali della Sorgente Tesorino” proposto dalla [_____] e il monitoraggio dei suoi effetti ambientali, la somma di **18.000,00 (diciottomilavirgolazero)** Euro per ogni anno. Tale somma è aggiornata annualmente secondo le variazioni dell'indice nazionale dei prezzi al

consumo per le famiglie di operai e di impiegati (FOI) pubblicato dall'ISTAT.

Art. 7 – Pagamento canone e oneri concessori

Il pagamento relativo al canone di concessione di cui al precedente articolo 5 deve essere effettuato in unica soluzione alla Tesoreria del Comune di Montopoli in Val d'Arno, entro il 31 gennaio di ogni anno, avendo a riferimento il prelievo di acqua effettuato nell'anno solare precedente.

Il pagamento degli oneri concessori, diretti e indiretti, di cui al precedente articolo 6 dovrà essere effettuato in unica soluzione al Comune entro il termine del 30 giugno dell'anno di riferimento.

I termini temporali indicati ai precedenti commi sono da considerarsi perentori. Il mancato rispetto delle scadenze indicate per effettuare i pagamenti dovuti, comporta l'aumento dell'importo del canone stesso, in misura pari:

- al 30 per cento, qualora il ritardo non superi i sessanta giorni successivi;
- al 50 per cento, qualora il ritardo si protragga oltre i sessanta giorni successivi alla scadenza;

I pagamenti sopra indicati, dovranno avvenire secondo una delle seguenti modalità alternative, in ogni caso indicando per ciascuno la relativa causale (*“Pagamento canone di concessione Sorgente Tesorino” - “Pagamento oneri concessori della Sorgente Tesorino”*).

- pagamento con bollettini di conto postale compilati a mano sul c.c.p. n. 110569 intestato a Comune di Montopoli in Val d'Arno – Servizio Tesoreria;
- bonifico postale presso Poste Italiane con IBAN: IT Q 0761 14000 000000110569, a favore del Comune di Montopoli in Val D'Arno – Servizio

Tesoreria;

- bonifico bancario presso Crédit Agricole Cariparma con IBAN: IT 48 I 06230 71080 000040132939 - BIC CRPPIT2P176 - a favore del Comune di Montopoli in Val d'Arno – Servizio Tesoreria.

Art. 8 – Obblighi di ripristino ambientale

In qualsiasi caso di cessazione dell'attività di coltivazione del giacimento di acque minerali in oggetto, il Concessionario lo stesso è tenuto a provvedere a proprie spese al ripristino ambientale delle aree oggetto della concessione di coltivazione.

Art. 9 - Approvvigionamento idrico straordinario per la collettività

In caso di situazioni particolari ed emergenziali che possano pregiudicare l'usuale approvvigionamento idrico della popolazione del Comune di Montopoli in Val d'Arno e degli altri Comuni nel cui territorio sono presenti aree oggetto della concessione ovvero dei comuni che facciano parte di accordi per necessità di protezione civile o salvaguardia sanitaria, il Concessionario dovrà garantire al Comune di Montopoli in Val d'Arno e agli altri Enti opportunamente indicati;

- la fornitura gratuita di acqua imbottigliata per gli tutti operatori impiegati durante l'emergenza e fino al suo superamento;
- la disponibilità di derivazioni di acqua, ubicate all'interno dell'area produttiva come individuata ai sensi del precedente articolo 2, ad uso della collettività in caso di emergenza dovute a carenza o assenza di normale approvvigionamento idrico, per l'intero periodo necessario al loro superamento.

La necessità di utilizzo delle derivazioni di cui al comma precedente sarà

stabilita con appositi atti motivati di natura sindacale od dirigenziale, contenenti la stima della possibile della durata dell'approvvigionamento straordinario, assunti in relazione al profilarsi di situazioni emergenziali o alla loro manifestazione, senza che per questo possano essere rilevate eccezioni di sorta per mancato preavviso. Ove sia possibile assumere le necessarie determinazioni con sufficiente anticipo, sarà cura del Comune di Montopoli in Val d'Arno darne comunicazione preventiva al Concessionario con gli elementi necessari e sufficienti a stabilire natura e durata dell'emergenza nonché la quantità di risorsa idrica necessaria. Le comunicazioni per le necessità di cui al presente articolo saranno fatte all'indirizzo della sede legale e a quello [_____], mediante notifica, oppure posta raccomandata A/R., oppure posta elettronica, anche in maniera promiscua e ridondante.

Nessuna somma competerà al Concessionario, neanche a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, di risarcimento spese, di mancato guadagno o di risarcimento danni per l'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo.

Art. 10 – Garanzie finanziarie

A garanzia del puntuale adempimento degli obblighi nascenti dalla presente convenzione e della concessione di coltivazione, dalle disposizioni della L.R. n. 38/2004, e di quelle del Regolamento comunale, entro trenta giorni dalla comunicazione di fine procedimento ai fini del rilascio del provvedimento di concessione, il Concessionario presta la cauzione stabilita mediante versamento in denaro di **100.000,00 (centomila)** Euro presso la Tesoreria

comunale con le modalità indicate all'art. 7 per il pagamento di canone e oneri, oppure mediante garanzia fideiussoria, rilasciata a favore del Comune di Montopoli in Val d'Arno, per un importo garantito pari a quello sopra riportato. Detta fideiussione rimarrà valida per l'intera durata superiore ad 1 (uno) anno rispetto a quella del presente atto e comunque fino al termine delle operazioni di ripristino ambientale di cui all'art. 10 del presente contratto.

Oltre a riportare espressamente la clausola di durata indicata al precedente comma, la garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione concedente. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte della società concessionaria, il Comune avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. La società concessionaria dovrà reintegrare la cauzione medesima nel termine stabilito, qualora l'ente appaltante abbia dovuto valersi in tutto od in parte di essa durante l'esecuzione del contratto.

L'idoneità della garanzia viene verificata dai competenti uffici dell'A.C., ai fini della sua accettazione, da parte degli uffici dell'A.C. prima del rilascio del provvedimento di concessione. La mancata accettazione è ostativa al rilascio del provvedimento di concessione. La garanzia potrà essere oggetto di richiesta di aggiornamento da parte del Comune di Montopoli V.A. in dipendenza del programma dei lavori e delle opere comunicate dal Concessionario ai sensi dell'art. 4.

Nel caso di inadempienza da parte concessionario e suoi aventi causa a

qualsiasi titolo, relativamente agli obblighi contenuti nel presente atto e nella concessione per la coltivazione del giacimento, il Comune, previa diffida con assegnazione di un periodo massimo di 60 (sessanta) giorni, ha facoltà di rivalersi sulle garanzie prestate, senza bisogno di alcuna autorizzazione da parte del Concessionario o dei suoi aventi causa a qualsiasi titolo e con il pieno diritto ad adire alle vie giudiziarie per ottenere il rimborso di eventuali spese eccedenti le garanzie stesse.

E' inoltre fatta salva l'utilizzazione della cauzione per le finalità indicate dal secondo comma dell'art. 17 della L.R.n. 38/2004 in caso di decadenza della concessione di coltivazione. Sono parimenti richiamati integralmente le disposizioni in tema di decadenza e revoca della concessione di cui all'art. 28 della stessa L.R. n. 38/2004.

Art. 11 – Domicilio e controversie

Le Parti eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi legali:

per il Comune di Montopoli in Val d'Arno presso la sede municipale di Montopoli V.A. in via Guicciardini n. 59 a Montopoli V.A. - PEC: info@pec.comune.montopoli.pi.it;

per la [_____] presso la sede di [_____] in via/piazza [_____], PEC. [_____].

Ogni avviso e comunicazione tra le Parti deve essere effettuata per iscritto mediante raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC agli indirizzi/riferimenti sopra indicati.

Eventuali variazioni dei dati inerenti al Comune di Montopoli in Val d'Arno o alla [_____] devono essere tempestivamente comunicati, entro e non oltre 10 giorni dall'avvenuta variazione, mediante raccomandata con

avviso di ricevimento o tramite PEC alla controparte ad ogni senso ed effetto di legge.

Qualora in conseguenza dell'applicazione o interpretazione della presente convenzione dovessero insorgere controversie tra le parti, il Foro competente è il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, intendendo le parti espressamente derogare agli eventuali altri Fori competenti e/o alternativi.

Art. 12 – Rinvio alle disposizioni di legge

Per quanto non disciplinato dalla presente convenzione si applicano le norme di legge e di regolamento in materia di concessioni minerarie per la coltivazione di acque minerali.

E richiesto, io Segretario generale rogante, ho ricevuto quest'atto, scritto con mezzo elettronico da persona di fiducia, del quale ho dato lettura alle parti, ad eccezione degli allegati, per espressa dispensa avutane dalle stesse parti, che dichiarano di conoscerne bene il contenuto e che a mia richiesta hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione, con me Segretario, lo sottoscrivono.

Il presente atto consta di n. _____ pagine e di n. _____ righe della _____ pagina escluse le sottoscrizioni e gli allegati.

Comune di Montopoli in Val d'Arno, arch. Fausto Condello

Il Concessionario, Sig. _____

Il Segretario Comunale rogante – dott. _____